

Pieve di Soligo, 02.07.2019

Circolare n. 5

OGGETTO: CONVERSIONE IN LEGGE DEL “DECRETO CRESCITA” (d.l. 34/2019) AVVENUTA IL 27/06/2019, PUBBLICATA IN G.U. del 29/06/2019. RISOLUZIONE N. 64/2019 E CIRCOLARE N. 15/2019. NOVITA’ SULLA DATA DELLA FATTURA DIFFERITA.

In data 27/06/2019, il Senato ha convertito definitivamente in legge il decreto “crescita” (che verrà pubblicato a breve in Gazzetta Ufficiale). Riportiamo nella tabella sottostante le principali novità di carattere fiscale introdotte dalla conversione in legge. Ricordiamo che le novità introdotte dal decreto crescita nel momento della sua prima approvazione (il decreto era entrato in vigore il 01/05/2019) erano elencate nella nostra precedente circolare n. 3/2019; eventuali modifiche delle stesse sono riportate nella tabella sottostante.

<p>Proroga dei versamenti delle imposte (Irpef/ires, Irap e Iva) al 30/09/2019 (art. 12-quinquies)</p>	<p>Vengono prorogati al 30 settembre i versamenti delle imposte dirette, dell'Irap e dell'Iva (derivanti dalle rispettive dichiarazioni), che scadono tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019. I soggetti interessati dalla proroga sono quelli nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (ISA, che sostituiscono gli studi di settore) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito (solitamente € 5.164.569, anche se i relativi decreti di approvazione dei singoli ISA possono prevedere che ai ricavi o ai compensi debbano essere sommati o sottratti ulteriori componenti di reddito). I parametri, quindi, di individuazione dei soggetti interessati alla proroga, sono quelli della tipologia di attività esercitata, che deve rientrare fra quelle interessate dagli ISA ed il non superamento del limite di ricavi (come sopra indicato). Rientrano nella proroga, quindi, anche i soggetti minimi e forfettari ai quali non vengono applicati gli ISA, se svolgono una attività per la quale sono stati approvati gli ISA stessi (risol. 64/2019).</p>
<p>Proroga della scadenza di presentazione delle dichiarazioni dei redditi/Irap e della dichiarazione IMU/Tasi (artt. 4-bis e 3-ter)</p>	<p>Viene spostato al 30 novembre di ogni anno il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e Irap dell'anno precedente.</p> <p>Viene spostata al 31 dicembre di ogni anno la presentazione della dichiarazione IMU/Tasi relativa alle variazioni immobiliari dell'anno precedente.</p>
<p>Aumento del numero dei giorni per l'emissione delle fatture immediate (art. 12-ter)</p>	<p>Con decorrenza 1° luglio 2019, la fattura immediata va emessa (inviata) entro 12 giorni (e non più 10 giorni) dal momento dell'effettuazione dell'operazione (cessione del bene o prestazione del servizio).</p>
<p>Modifica delle procedure di emissione delle dichiarazioni d'intento (art. 12-septies)</p>	<p>Con decorrenza 01 gennaio 2020, gli esportatori abituali non avranno più l'obbligo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di annotare in apposito registro, e di conservare, le dichiarazioni d'intento inviate; - di consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d'intento e la copia della ricevuta telematica di trasmissione della stessa all'Agenzia delle Entrate. <p>Per gli stessi esportatori resta comunque l'obbligo di inviare in modalità telematica la dichiarazione d'intento all'Agenzie Entrate e di scaricare dal sito la relativa ricevuta con il numero di protocollo.</p> <p>I fornitori degli esportatori abituali dovranno comunque continuare a verificare l'invio telematico, da parte dell'esportatore, delle dichiarazioni d'intento.</p> <p>Sempre a partire dal prossimo 01 gennaio 2020, i fornitori degli esportatori abituali dovranno indicare sulla fattura emessa, gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento (nel caso di importazioni, invece, gli estremi del protocollo dovranno essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale).</p> <p>SANZIONI: il decreto crescita introduce, dal 01/01/2020, una sanzione proporzionale (dal 100% al 200% dell'imposta) per il <u>soggetto fornitore</u> che effettui operazioni in regime di non imponibilità Iva, e che non abbia prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione, da parte dell'esportatore, della lettera di intento.</p>

<p>Novità per i corrispettivi telematici (art. 12-quinquies)</p>	<p>Viene prevista una <u>moratoria delle sanzioni per il ritardato invio dei corrispettivi</u>; <u>non vi saranno sanzioni fino a fine anno</u>, per i soggetti obbligati ad effettuare i corrispettivi telematici dal 1 luglio 2019, in quanto aventi un fatturato superiore a € 400.000, a patto però che i corrispettivi siano trasmessi telematicamente entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Viene prevista inoltre la stessa moratoria di sei mesi, per i contribuenti obbligati ad effettuare corrispettivi telematici a partire dal 01/01/2020: le sanzioni, dal 01/01/2020 al 30/06/2020, non saranno applicate se i corrispettivi verranno trasmessi telematicamente entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.</p> <p>Terminata la moratoria semestrale (con le scadenze sopra evidenziate, 31/12/2019 o 30/06/2020), i corrispettivi potranno essere trasmessi telematicamente entro dodici giorni dal momento di effettuazione dell'operazione.</p> <p>Si informa che la circolare 15/2019, emanata il 29/6/2019, consente ai soggetti ai quali non sia ancora stato attivato il registratore telematico al 01/07/2019 (soggetti con ricavi superiori a € 400.000), di procedere all'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale con la stessa procedura adottata finora, avendo comunque l'obbligo di "memorizzare"* i corrispettivi, inviandoli poi telematicamente, e fino al 31/12/2019, entro il mese successivo all'emissione dello scontrino/ricevuta fiscale.</p> <p>E' stata inoltre attivata una procedura web, all'interno del sito "Fatture e corrispettivi" (sezione corrispettivi/documento commerciale on line), alternativa all'uso del registratore di cassa, utilizzabile anche da tablet o da cellulare, con la quale si possono memorizzare* ed inviare i corrispettivi, stampando inoltre il "documento commerciale" da consegnare al cliente per attestare l'avvenuta prestazione.</p> <p><i>*La memorizzazione dei corrispettivi viene effettuata utilizzando il registratore di cassa telematico; eventualmente, nel caso in cui non fosse ancora stato installato, la memorizzazione può essere fatta utilizzando il registratore di cassa classico, oppure rilasciando la ricevuta fiscale od utilizzando la nuova procedura web (quest'ultima sostituisce il registratore di cassa telematico, come sopra già evidenziato).</i></p>
<p>Comunicazione delle liquidazioni iva (art. 12-quater)</p>	<p>Viene previsto che la comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre sia effettuata entro il 16 settembre.</p> <p>Inoltre, la comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto che però, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.</p>
<p>Cessione della detrazione ecobonus e sismabonus al fornitore e da questi al proprio sub-fornitore (art. 10)</p>	<p>La possibilità di cessione della detrazione ecobonus/sismabonus al fornitore, da parte del committente dei lavori, con un corrispondente sconto in fattura, <u>era già prevista dal Decreto Crescita</u> sin dal 01/05/2019 (il fornitore potrà poi utilizzare in compensazione la detrazione, in cinque rate annuali); <u>con la conversione in legge</u>, il fornitore, una volta ricevuto il credito dal committente, <u>potrà cederlo a sua volta ai propri sub-fornitori</u> (i quali però non potranno ulteriormente cederlo). <u>Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.</u></p>

DATA FATTURA DIFFERITA: con la nostra precedente circolare avevamo informato circa il parere dell'Agenzia Entrate, riguardante la data da inserire nella fatture differite: con circolare n. 14/2019 infatti l'Agenzia aveva affermato che la data della fattura differita sia la stessa data del DDT (o dell'ultimo DDT) del mese di riferimento. Esempio: data del DDT (o dell'ultimo DDT) 28/09/2019; la data della fattura differita deve avere data 28/09/2019.

Su tale argomento si informa che Assoftware ha pubblicato sul proprio sito una faq con la quale, a seguito di consultazione diretta con l'Agenzia Entrate, si afferma che la data della fattura differita può essere alternativamente:

- a.1) la data di fine mese, del mese a cui si riferiscono i DDT;
- a.2) la data di emissione della fattura;
- b) la data del DDT (o dell'ultimo DDT del mese di riferimento).

Alleghiamo il testo della faq nella quale sono riepilogati, con esempi numerici, i tre casi sopra riportati, facendo presente, in particolare nel caso a.2), che l'Agenzia "tollerava" qualche giorno di ritardo per l'invio di una fattura, rispetto alla data della fattura stessa.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti. Studioconsulenza